



Provincia di Avellino

Settore 4. Ambiente e Viabilità'

Determinazione N. 522 del 11/03/2023

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 (PUBBLICATO SULLA G.U. N° 124 DEL 29/05/2013): DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). ISTANZA DI MODIFICA DELL'AUA N.02/2016 DELLA DITTA MA.CEM. S.R.L. CON INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO PER L'EDILIZIA) SITO IN MONTELLA (AV) ALLA ZONA PIP – LOCALITÀ BARUSO, SNC. - FG. 26, P.LLA 789. ADOZIONE MODIFICA SOSTANZIALE AUA

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3” del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e

aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento produttivo;

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che:

- alla Parte Terza reca norme in materia di tutela delle acque e delle risorse idriche;
- alla Parte Quarta reca norme in materia di gestione dei rifiuti che agli artt. 214, 215 e 216 assegna alla Provincia la competenza per l'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori degli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi assoggettabili alla procedura semplificata;
- alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

Vista la deliberazione di Giunta Regione Campania n° 25 del 18/01/2022, pubblicata sul B.U.R.C. n° 9 del 24/01/2022, che ha approvato la “**guida operativa** per le procedure relative al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex DPR 59/2013”.

Premesso che:

- con determinazione n° **590** del **31/03/2016** (*vedi Allegato 1*), veniva adottata dalla Provincia di Avellino l'autorizzazione unica ambientale ex DPR 59/2013 a favore della ditta **MA.CEM. S.r.l.**, relativa all'insediamento produttivo (*fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia*) sito in Montella (AV) alla Zona PIP – Località Baruso, snc. - fg. 26, p.lla 789;
- con successiva comunicazione n° **2** del **14/04/2016** (*vedi Allegato 2*) il SUAP del Comune di Montella rilasciava l'Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 determinando, di conseguenza, la scadenza della stessa per il giorno **13/04/2031**.

Dato atto che:

- con PEC del 22/11/2022, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 39886, il SUAP del Comune di Montella, con Comunicazione di Avvio del Procedimento n. 15478 del 22/11/2022, trasmetteva documentazione relativa all'istanza di modifica sostanziale dell'AUA n° 2 del 14/04/2016 prodotta dalla ditta **MA.CEM. S.r.l.**, finalizzata all'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi: - **a.1) autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura (Proseguimento senza modifiche)**; - **c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 (Modifica Sostanziale)**; - **e.2) Nulla Osta relativo all'impatto acustico (Proseguimento senza modifiche)**; per l'insediamento produttivo di cui all'oggetto a cui è stato assegnato il n. **272.1** dell'archivio AUA di questa Provincia;
- con nota n° 40054 del 23/11/2022 questo Ente chiedeva conferma del parere di compatibilità urbanistica al Comune di Montella e quello relativo alla modifica sulle emissioni in atmosfera da parte della Regione Campania;
- con PEC del 13/01/2023, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 1470, il SUAP del Comune di Montella inoltrava il Parere di compatibilità urbanistica espresso dal Responsabile Settore III Tecnico del Comune di Montella con propria nota n. 4 del 13/01/2023 (*vedi Allegato 3*);
- con nota n. 7981 del 28/02/2023 inviata a mezzo PEC, questo Ente sollecitava la Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e rifiuti – Avellino alla trasmissione del parere di propria competenza;
- con PEC del 03/03/2023, acquisita al prot. di questo Ente in pari data con il n° 8819, la Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e rifiuti – Avellino con propria nota n. 113985 del 03/03/2023, rilasciava il proprio Parere Favorevole per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. oltrechè layout dei punti di emissione (*vedi Allegati 4*);

Considerato che:

L'istanza della ditta **MA.CEM. S.r.l.** è risultata corredata, oltre a quanto già citato in premessa e di cui si è dato atto, dalla seguente documentazione in formato digitale (pdf) ritenuta utile ai fini dell'istruttoria:

- Comunicazione di Avvio del Procedimento;
- Istanza di AUA e relative schede;
- Documento di riconoscimento tecnico incaricato;
- Copia versamento diritti di segreteria;
- Stralcio PUC;
- Layout;
- Planimetria particolareggiata;
- Piano di Gestione dei Solventi;
- Documento di riconoscimento titolare;
- Relazione tecnica;
- Lettera di incarico.

L'istruttoria, per quanto di competenza ex DPR 59/2013, espletata dal responsabile dell'U.O.C. A.U.A. nonché responsabile del procedimento, geom. Federico Russo, si è conclusa con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.

Richiamato il comma terzo, lettera f) dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

Ritenuto tutto quanto sopra parte integrante del presente atto e, pertanto, che possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale secondo il disposto del DPR 59/2013 ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza de quo.

DETERMINA

A)	<p>di adottare a favore della ditta MA.CEM srl, P.IVA 02278260647, Amministratore Unico, l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento produttivo (fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia) sito in Montella (AV) alla Zona PIP – Località Baruso, snc. - fg. 26, p.lla 789.</p> <p><u>la presente A.U.A. comprende i seguenti titoli abilitativi:</u></p> <p>1) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA SUGLI SCARICHI:</p> <p>Visto quanto dichiarato dalla ditta, che trattasi di proseguimento senza modifiche;</p> <p>Visto il parere favorevole espresso dall'ex ATO Calore Irpino (oggi Ente Idrico Campano) con nota n° 994 del 07/03/2016 e dei suoi allegati (<i>vedi Allegato 5</i>);</p> <p><u>Si Conferma l'autorizzazione</u> alla ditta MA.CEM srl a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue dell'impianto di <i>produzione, deposito e vendita di materiali e manufatti per l'edilizia</i> sito in Montella (AV) alla località Baruso Zona PIP, per un volume annuo massimo di 8169,00 m³, suddivisi in 70 m³ di acque provenienti dai servizi igienici, 1540,00 m³ di acque di prima pioggia e 6559 m³ di acque bianche, secondo i parametri di legge vigenti e nel rispetto del parere dell'ex ATO Calore Irpino (oggi Ente Idrico Campano) con nota n° 994 del 07/03/2016 e dei suoi allegati (<i>vedi Allegato 5</i>);</p>
-----------	---

Si prescrive e si ricorda che:

- l'autorizzazione allo scarico è condizionata al rispetto della normativa vigente in materia (d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. (parte III e allegati) e di altre norme che, nel periodo di validità dell'autorizzazione, dovessero essere imposte, nonché ai risultati dei controlli che i funzionari dell'Ente Idrico Campano - Ambito Distrettuale "Calore Irpino", del Comune di Montella di altro Ente competente in materia ambientale, effettueranno periodicamente all'interno dell'insediamento produttivo sia sui condotti che contengono i reflui che all'uscita finale dello scarico, nonché nelle aree di pertinenza dell'azienda;
- il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal vigente Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi dell'Ente Idrico campano -Ambito Distrettuale "Calore Irpino", da comunicarsi tempestivamente sia a questa Provincia che dell'Ente Idrico campano -Ambito Distrettuale "Calore Irpino" stesso;
- E' fatta salva l'eventuale applicabilità, per la fattispecie, del comma 2 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int..

1) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA:

Visto quanto dichiarato dalla ditta, che trattasi di modifica sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e rifiuti Avellino, con propria nota n. 113985 del 03/03/2023 (*vedi Allegato 4*);

Si rilascia l'autorizzazione definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 269

comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, per le emissioni derivanti dall'attività di "fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia" da esercitarsi nello stabilimento sito alla località Baruso Zona PIP - fg. 26 p.lla 789 del Comune di Montella (AV), nel rispetto del parere della Regione Campania. n° 113985 del 03/03/2023 sulla scorta dei dati di emissione, con apposito quadro riepilogativo che forma parte integrante del presente atto corredato di planimetrie con indicazione dei punti di emissione (*vedi Allegato 4*).

Di subordinare, altresì, il provvedimento per le emissioni all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) rispettare i valori limite, riportati nel richiamato schema di emissioni e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
- b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
- c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
- e) effettuare, con **cadenza semestrale** a decorrere dalla data di "messa a regime" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti alla scrivente Provincia ed agli Enti competenti

in materia ambientale (Comune di , ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino);

- f) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.) di:

I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4-h (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;

III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;

- j) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;
- k) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui;
- l) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- m) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto h) dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- n) qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- o) i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- p) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

Si puntualizza ulteriormente che:

- va garantito il completo rispetto di tutta la normativa regionale sulle emissioni in atmosfera con particolare riferimento alla D.G.R. 5 agosto 1992 n° 4102 come modificata e integrata con la D.G.R. n° 243 del 08/05/2015 e dal novellato D.lgs 183/2017;
- i contenuti della presente parte di provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

- la ditta è tenuta all'assolvimento dell'obbligo di cui alla D.G.R. n. 750/2004, per i controlli da effettuarsi da parte del competente Dipartimento Provinciale (ARPAC) di Avellino;
- di demandare all'ARPAC il monitoraggio sul rispetto di questa parte di autorizzazione e dei valori limite di emissioni (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze);
- in merito ai sistemi di abbattimento adottati, il rispetto della delibera di G.R.C. 243/2015 e lì dove non previsti, garantire l'efficienza di abbattimento pari o superiore al 90%.

2) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ACUSTICA:

Visto quanto dichiarato dalla ditta, che trattasi di proseguimento senza modifiche;

Visto il parere già espresso dal Comune di Montella nella Conferenza dei Servizi del 07/03/2016 (*vedi Allegato 6*).

Si Conferma il Nulla Osta acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

in caso di variazione del ciclo produttivo e/o di qualsiasi attività prevista nello stabilimento sito alla località Baruso Zona PIP - fg. 26 p.lla 789 del Comune di Montella (AV), occorrerà predisporre una nuova relazione acustica, corredata da idoneo monitoraggio fonometrico (perizia) ad attività in esercizio, a firma di tecnico abilitato, che dimostri che le emissioni rumorose dall'attività di che trattasi rientrano nei limiti previsti dal P.Z.A. Comunale vigente e rispettino la normativa vigente in materia di acustica nei termini del limite di emissione assoluto e differenziale presso il recettore più esposto. Tale verifica dovrà considerare la situazione più gravosa come riportato al punto 5 dell'Allegato B al Decreto 16 marzo 1998;

B) di definire quanto segue:

La presente autorizzazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, ha durata di quindici anni a partire dalla data del rilascio conseguente al provvedimento di AUA n° 590 del 31/03/2016 e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013.

In particolare, considerato che il SUAP del Comune di Montella con provvedimento conclusivo n° 2 del 14/04/2016 (*vedi Allegato 2*) rilasciava l'AUA sulla scorta di quanto adottato dalla Provincia di Avellino con determinazione n° 590 del 31/03/2016 (*vedi Allegato 1*), **la scadenza quindicennale della presente AUA è stata confermata per il giorno 13/04/2031.**

Detta autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per l'inosservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ovvero per il mancato rispetto di tutte le norme in campo ambientale (con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), urbanistico e paesaggistico. La gestione dell'impianto deve, inoltre, avvenire in conformità con la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di A.U.A..

E' fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuova A.U.A., ovvero rinnovo o variante della presente autorizzazione, nel caso dovessero, in detto periodo, modificarsi le condizioni riportate nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza ovvero nel presente provvedimento.

Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia all'Autorità competente di cui al D.P.R. 59/2013, tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R.

59/2013.

C) di precisare ulteriormente, che:

- Il presente atto sostituisce integralmente la determina di adozione dell'AUA n° 590 del 31/03/2016 (*vedi Allegato 1*);
- la ditta **MA.CEM srl** è obbligata a comunicare al Servizio Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro;
- il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti;
- la presente determinazione dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo.
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso la presente autorizzazione unica ambientale, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- **le acque di dilavamento di seconda pioggia devono, comunque, rispettare le modalità e le prescrizioni stabilite dal D.lgs. 152/2006 e mantenersi nei limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del medesimo decreto;**
- tutti gli Enti a vario titolo competenti per i controlli sull'insediamento di che trattasi, in relazione agli aspetti autorizzativi di cui si fa riferimento nella presente autorizzazione, devono garantire i controlli di competenza e notificare questa Provincia sulle risultanze delle proprie attività di verifica e/o controllo al fine di consentire gli eventuali, consequenziali provvedimenti, anche in autotutela, in caso di riscontrate anomalie;
- in modo analogo, se i controlli di cui sopra sono svolti da gestori di pubblici servizi (ad es.: gestore del servizio di fognatura e/o del servizio di depurazione), occorrerà avvisare **anche** questa Provincia in caso di riscontrate anomalie;
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale vigente, anche avvalendosi del supporto dell'ARPA e/o dell'ASL, ai sensi della Legge 447/95;
- la ditta **MA.CEM srl**, in relazione ai controlli che verranno disposti dalle Autorità e/o Enti competenti, è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi per consentire le necessarie verifiche;
- la ditta **MA.CEM srl** risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne la Provincia di Avellino;
- sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del DPR 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento.

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell'art.4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune di Montella, per il rilascio del titolo abilitativo alla Società nei modi e nelle forme previste dalla norma; ➤ il titolo abilitativo, di cui all'art.4 comma 7 del D.P.R. n° 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie. ➤ Il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti; ➤ la Provincia di Avellino si riserva quanto previsto all'art.5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013; ➤ per ogni variazione e/o modifiche dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013; ➤ restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti. <p>Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia</p>
D)	<p>di disporre che il presente atto venga trasmesso solo via PEC:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ al SUAP competente per territorio per il rilascio e la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento di A.U.A. di che trattasi. Lo stesso SUAP provvederà a richiedere e far apporre sul provvedimento la marca da bollo di € 16,00 <u>trasmettendone copia anche a questo Servizio</u> in uno all'avvenuta notifica del provvedimento nonché a pubblicare copia del presente atto per almeno 30 gg. all'albo pretorio Comunale ed a trasmettere il provvedimento conclusivo, in uno al presente provvedimento: ➤ alla Regione Campania – U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino; ➤ all'Ente Idrico Campano – Ambito Distrettuale "<i>Calore Irpino</i>"; ➤ all'U.T.C. del Comune di Montella; ➤ alla ditta MA.CEM srl; <p><i>E p.c.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ all'A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di Avellino;
E)	<p>di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento</p>
F)	<p>di dare atto che tutta la documentazione citata e non allegata alla presente determinazione è conservata al n° 272.1 dell'archivio del Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale di questo Ente, ovvero negli archivi dell'E.I.C. per la parte relativa agli scarichi in pubblica fognatura.</p>

